



CIRCOLARE N. 13

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma, **13 MAR. 2006**

Prot. N. 34404
Allegati: 2

OGGETTO: Cessione del quinto dello stipendio ex D.P.R.
180/50, come modificato dall'articolo unico,
commi 137 e 138 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).
Modifiche ed integrazioni.

Alle Amministrazioni Centrali
dello Stato
LORO SEDI
All'Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato
00100 R O M A
Agli Uffici Centrali di Bilancio
presso le Amministrazioni
Centrali
LORO SEDI
All'Ufficio di Ragioneria presso
l'Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato
00100 R O M A
Alle Ragionerie Provinciali dello
Stato
LORO SEDI
Al Dipartimento
dell'Amministrazione Generale del
Personale e dei Servizi del Tesoro
S E D E
Alle Direzioni Provinciali dei
Servizi Vari
LORO SEDI
Alle Agenzie Fiscali
LORO SEDI
e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
S E D E
Al Consiglio di Stato
S E D E
Alla Corte dei Conti
S E D E

Ai Tribunali amministrativi
regionali
LORO SEDI
All'Avvocatura Generale dello
Stato
S E D E
All'Istituto Nazionale di
Previdenza per i Dipendenti
dell'Amministrazione Pubblica
00185 R O M A

Sono pervenute allo scrivente talune richieste di modifica della circolare n. 21/2005, riguardante l'oggetto, segnatamente alla sottoscrizione del modello B1, per la quale, alcune Amministrazioni periferiche, si dichiarano incompetenti in quanto l'impegno ad applicare la ritenuta, rientra nelle competenze delle Direzioni provinciali dei Servizi Vari che curano il pagamento degli stipendi dei dipendenti delle cennate Amministrazioni.

In proposito si fa presente che, nelle more dell'emanazione del regolamento, previsto dall'articolo 13-bis del D.L. 35/2005, convertito dalla Legge 80/2005 - regolamento che peraltro dovrà tener conto delle ulteriori modifiche recate al D.P.R. n.180/50 dall'art. 1 commi 346 e 347 della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006) - è stato rielaborato il predetto modello B1.

Relativamente alla sottoscrizione di detto modello, si precisa che la stessa viene effettuata dalle Amministrazioni centrali, nell'ipotesi di gestione diretta del pagamento dei trattamenti stipendiali dei propri dipendenti (c.d. ordinatore primario di spesa) ovvero dalle Direzioni provinciali dei servizi vari - negli altri casi- in qualità di ordinatore secondario di spesa, pervenendo in tal modo ad uno snellimento del procedimento.

E' stato altresì modificato il modello A, integrandolo con la indicazione che le "delegazioni convenzionali" possono essere anche di durata decennale solo in presenza di convenzione stipulata, contenente tale clausola.

A quest'ultimo riguardo deve sottolinearsi che, ove le stesse siano superiori a 36 rate mensili, potrebbero comportare problemi in sede di recupero di crediti erariali per somme in più pagate e non dovute al dipendente, ovvero per l'applicazione di provvedimenti giudiziali che dispongano l'attribuzione dell'assegno di mantenimento al coniuge separato e/o ai figli del dipendente interessato, ovvero di altre ritenute previste dalla legge.

In tale ipotesi, ove si verifichi il superamento del limite previsto dall'articolo 70 della legge 180/50 (che enumera le varie tipologie di ritenute consentite per legge), la ritenuta mensile per dette "delegazioni convenzionali" dovrà essere correlativamente ridotta ai fini del rispetto del suddetto limite.

Si ritiene, inoltre, che:

- la "delegazione convenzionale" dovrebbe essere unica e che non deve essere superiore al limite di 1/5 dello stipendio;
- la coesistenza tra cessione garantita Inpdap o cessione ex art. 1, commi 137,138, della legge 311/04 e la "delegazione convenzionale" è consentita nel limite massimo del doppio quinto dello stipendio, fermo restando quanto precisato nel capoverso precedente.

In ordine poi alla quota cedibile, diversamente da quanto opinato da taluni istituti mutuatari, si fa presente che il limite per la concessione di cessioni è pari al quinto degli emolumenti aventi carattere di ripetitività e ricorrenza, con esclusione, quindi, della tredicesima mensilità che rappresenta un assegno una tantum che non può essere ragguagliato a dodicesimi ai fini della determinazione della quota cedibile.

Quanto alla garanzia del prestito si fa presente che solo ove sia stata correttamente disposta l'assicurazione da parte dell'Istituto mutuante ricorrono i presupposti per l'applicazione della ritenuta mensile prevista dall'articolo 1, commi 137 e 138 della legge 311//2004.

Corre, altresì, l'obbligo di precisare, quanto all'indicazione contenuta nell'ultimo periodo a pagina sei della ripetuta Circolare n. 21/05, che detta indicazione, impropriamente riferita all'INPDAP, riguarda invece lo schema di convenzione tipo, adottato dal Ministero Economia e Finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro, per gli enti esercenti il credito che intendano concedere prestiti mediante

“delegazione convenzionale” ai dipendenti del Ministero Economia e Finanze, la cui partita di spesa fissa è amministrata dalle Direzioni provinciali dei servizi vari. In tale schema, all’articolo 9. viene previsto che la società esercente il credito si impegna a garantire un TEG (tasso effettivo globale), un TAEG (tasso annuo effettivo globale) e un ISC (indicatore sintetico di costo) massimi che siano tutti inferiori di tre punti percentuali al “tasso di soglia di usura”, così come definito dal Ministero Economia e Finanze, ai sensi della legge 108/1996.

Si soggiunge infine che i contratti di specie sono assoggettati, ai sensi del DPR 131/1986 e successive modificazioni, a registrazione solo in caso d’uso.



Il Ragioniere Generale dello Stato



A.....
(inserire indirizzo Istituto mutuante)

TIMBRO UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO

In relazione alla domanda di finanziamento inoltrata da

Cognome e Nome

Nato a prov. il

Codice fiscale

Qualificalivello area posizione

SI DICHIARA CHE LA RETRIBUZIONE MENSILE E' COSI' COMPOSTA:

- | | |
|---|---------|
| 1 - Retribuzione netta RAP * | € |
| (comprensiva di stipendio, ria, ex iis) | |
| 2 - Indennità fisse e continuative nette RAP * | € |
| 3 - Altre indennità nette RAP * | € |

* ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali

Sullo stipendio gravano le seguenti ritenute mensili:

- | | |
|--|------------------------------|
| a) – Assegni alimentari /mantenimento | |
| ritenute cautelari | €..... |
| b) – Debiti di Stato | €..... |
| c) – Pignoramenti n. | €..... |
| d) – Cessione | €..... scadenza |
| e) – Prestito | €..... scadenza |
| f) – Altre delegazioni per un totale di | €..... |

Questa Amministrazione(**) si impegna ad effettuare, con cadenza mensile le ritenute per il prestito indicato nella domanda di finanziamento per Euro - mensili - per n..... rate, il relativo versamento verrà effettuato mediante procedure automatiche dal Sistema Informativo Integrato.

Si assume, altresì, l'obbligo di comunicare la cessazione dal servizio del richiedente all'Istituto che ha erogato il prestito.

(**) – per Amministrazione si intende quella che cura direttamente il pagamento del trattamento economico stipendiale (c.d. ordinatore primario di spesa), ovvero in via indiretta (c.d. ordinatore secondario di spesa).

DATA

FIRMA DEL DIRIGENTE

N.B. non verrà concesso nulla osta per ulteriori richieste contemporanee e fino all'esito della presente domanda.